

ANALISI SINTETICA E COMMENTO DELLA LEGGE N. 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012)

In data 12 novembre 2011 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012)¹, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 il 14 novembre 2011 che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2012 di cui si allega il link del testo <http://www.leggioggi.it/allegati/legge-stabilita-2012-il-testo-definitivo-della-nuova-finanziaria/>

Nel momento in cui sono state definite le ulteriori misure finanziarie (Decreto “Salva Italia”), si cercherà di evidenziare come anche questa legge incide sul funzionamento interno delle università in quanto il legislatore è intervenuto emanando norme che, direttamente e indirettamente, influiranno sugli Atenei.

Va premesso, in via generale, che l’emanazione del provvedimento legislativo in questione è avvenuta, com’è ben noto a tutti, con una certa forzatura sui tempi della politica a seguito soprattutto della forte turbolenza sui mercati e dell’andamento negativo dell’economia generale dei vari Paesi. L’Europa e la Banca Centrale Europea hanno incalzato il Governo italiano affinché quest’ultimo s’impegnasse a soddisfare le richieste provenienti dall’area europea, attraverso l’adozione di quelle misure che potessero far fronte alla crisi del debito e a rilanciare la crescita².

Passando all’analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di stabilità 2011 sul sistema universitario italiano rimandando ad uno specifico approfondimento sia la tematica della riforma delle pensioni (anche in considerazione delle consistenti modifiche contenute nel decreto “Salva Italia” presentato dal nuovo governo e alle altre norme contenute) sia il nuovo quadro normativo in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive con esemplificazioni specifiche di cui comunque si darà conto in questo commento.

¹ La legge di stabilità è la vecchia Legge finanziaria; per una maggiore e puntuale comprensione di cosa sia e di cosa si occupi la legge di stabilità, si rimanda al sito della Ragioneria Generale dello Stato.

² Nel frattempo il 23 dicembre 2011 il Senato ha definitivamente approvato l'articolo unico del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del **decreto-legge n. 201/2011**, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Il cosiddetto "Decreto Salva Italia" o "Decreto Monti, di cui se ne darà conto nello specifico commento, entrerà anch'esso in vigore il 1 gennaio 2012.

SOMMARIO

Art. 4 _____ Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Art. 15 _____ Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, e divieto di introdurre nel recepimento delle direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse

Art.16_____Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici

Art. 22_____ Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

Art. 25 _____ Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

Art. 33 _____ Disposizioni diverse -

Art. 4, comma 42 - Spese processuali

Il comma in esame aggiunge, nel titolo III capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 il seguente articolo 152 bis (liquidazioni di spese processuali):

“Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Si tratta di un'importante novità in quanto per la prima volta vengono espressamente indicati i criteri da applicare per la liquidazione di spese processuali alle Pubbliche amministrazioni che si difendono in giudizio a mezzo dei propri dipendenti.

Si auspica che per il futuro i giudici tengano conto della disposizione superando il tradizionale orientamento che è quello di compensare le spese nei processi in cui l'Amministrazione, pur avendo vinto la causa, si è difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 417 bis.

Art. 4, comma 43

Il legislatore ha assoggettato alla disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2947c.c. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari. Il termine per la prescrizione decorre dalla data in cui il fatto dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita si è effettivamente verificato.

La norma ha evidentemente lo scopo di porre fine al contrasto giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento delle direttive comunitarie, interpretando la responsabilità dello Stato come extracontrattuale.

L'art.4 comma 45 istituisce un diritto di segreteria (di importo compreso tra 10 e 15 euro, che dovrà essere determinato nel bando), quale contributo per sostenere le spese delle procedure concorsuali, da parte dei partecipanti a concorsi di reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni, Province autonome ed enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale di loro competenza). Nella relazione di accompagnamento al provvedimento non si notano particolari considerazioni in merito alla natura della norma. Qualche riflessione potrebbe essere fatta a proposito dell'incertezza esistente oggi con riferimento alla partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali; le amministrazioni infatti introducono tasse o contributi vari tesi talvolta, più che a ristorare l'amministrazione per le spese sostenute, a scoraggiare inutili partecipazioni. La previsione circoscritta alle procedure per il reclutamento dei dirigenti potrebbe evidenziare la volontà del legislatore di stabilire in via specifica il contributo solo per queste

tipologie di concorsi lasciando poi autonomia per il resto anche se la norma può rappresentare la misura massima applicabile (trattandosi di dirigenti) dei diritti apponibili nei singoli concorsi per qualsiasi altra categoria.

Il comma 78 dello stesso articolo ridefinisce la disciplina del **congedo per motivi di studio per professori e assistenti universitari**. In particolare il comma in commento riduce - dagli attuali due anni (per i professori) e cinque anni (per gli assistenti)- ad **un anno accademico da svolgere in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca** complessivamente fruibile dai **professori** e dagli **assistenti universitari** ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/1980, dell'art. 10 della L. 311/1958 e dell'art. 8 della L. 349/1958. Il comma dispone inoltre che il congedo non possa essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.³ Il rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle università.

Si ricorda anche che il **comma 79** stabilisce che anche le disposizioni del comma 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (è evidente che per i professori e assistenti universitari è difficile ipotizzare la dimensione di un contratto). Probabilmente si vuole sancire l'inderogabilità della norma. Anzi,

³ Il primo e secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 382 del 1980 stabiliscono che, al fine di favorire piena commutabilità fra insegnamento e ricerca, **il rettore**, con proprio decreto, **può autorizzare i professori ordinari**, ovvero i **professori associati confermati**, a domanda, secondo un criterio di rotazione, tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'università, e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad **esclusive attività di ricerca scientifica** in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, complessivamente **per non più di due anni accademici in un decennio**. Il quinto comma dispone che, per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 311 del 1958, ai sensi del quale quando le ragioni di studio e ricerca richiedono la permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in **congedo per un intero anno solare**. In base alla norma richiamata, il congedo, sentita la Facoltà a cui il professore appartiene, è **accordato dal Ministro** e non può essere riconfermato l'anno successivo.

L'articolo 8 della legge n. 349 del 1958 prevede che l'**assistente**, al quale sia stato conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra università o istituto di istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni.

A sua richiesta, può essere collocato in tale posizione, anche nel caso d'incarico conferito nella stessa università o istituto, in rapporto alle esigenze di servizio e qualora il Ministro ne riconosca l'opportunità. In entrambi i casi il congedo non può protrarsi oltre tre anni accademici. L'articolo specifica che, **per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica**, il Ministro può concedere all'assistente un **congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni**. L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio e di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione in carriera.

secondo quanto risulta dalla relazione tecnica della legge, gli effetti finanziari associabili alla norma sono a disposizione delle università poiché i risparmi potrebbero giungere fino al 10% della spesa di personale e che, dunque, la norma può costituire un valido aiuto per quelle università che versano in difficoltà finanziarie.

L'art.15 introduce tutta una serie di modifiche in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prevedendo la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.

A tale scopo, è novellato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000). In primo luogo è introdotta la previsione dell'**invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni** rilasciate dalla pubblica amministrazione **nei rapporti con organi della pubblica amministrazione** stessa. Infatti, la **lettera a)**, modificando l'articolo 40 del testo unico, introduce due nuovi commi prima del comma 1. Il primo (comma 01) prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, **i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

La norma ancora una volta spinge verso una semplificazione con la previsione di un utilizzo universale delle dichiarazioni sostitutive. Inoltre, viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, della dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (comma 02).

Si tratta di un rafforzamento di un principio già presente nel testo unico volto a limitare al massimo l'obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Infatti, per quanto riguarda le certificazioni, le amministrazioni pubbliche non possono richiederle se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43 TU).

L'atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (art. 47).

Gli articoli 46 e 47 del TU riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Per quanto riguarda le prime, si tratta di dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell'interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Esso è stato sostituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e consiste in una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Il comma 3 dell'art. 47 prevede che fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La **lettera c)** modifica l'art. 43 del TU prevedendo che le amministrazioni pubbliche sono tenuti ad **acquisire d'ufficio** le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Attualmente, l'art. 43 del testo unico pone il divieto da parte delle amministrazioni pubbliche di richiedere certificati relativi a informazioni indicate nell'art. 46 già in loro possesso e che tali informazioni devono essere acquisite d'ufficio.

Tale previsione è assorbita dalla novella apportata dalla lettera *a)* che ha previsto che le certificazioni sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive.

Pertanto, emerge che la portata innovativa della disposizione consista nell'introdurre l'obbligo della dichiarazione sostitutiva anche per l'attestazione di atti o fatti già in possesso della pubblica amministrazione.

La lettera **d)** ricomprende espressamente le informazioni relative alla **regolarità contributiva** tra quelle acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni ovvero sottoposte a controllo.

A proposito del **durc (documento unico di regolarità contributiva)**, si fa presente che dovranno essere acquisite d'ufficio, o controllate ai sensi dell'articolo 71 della legge 445/2000, nel rispetto della normativa di settore, tutte le informazioni precedentemente oggetto di durc.

Si ricorda in proposito che l'art. 71 TU prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Le **modalità di controllo** sono modificate ad opera della **lettera e)** che modifica l'art. 72 del TU. Le novelle apportate sono le seguenti:

- 1) istituzione da parte di tutte le amministrazioni di un **ufficio responsabile** per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio di cui all'art. 43 come novellato dalla lettera c);
- 2) estensione delle competenze dell'ufficio anche alla predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale (si tratta delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate; esse sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).
- 3) pubblicazione sul sito *internet* di ciascuna amministrazione delle misure organizzative realizzate per i controlli e per acquisizione di ufficio delle informazioni;
- 4) l'inasprimento delle sanzioni per le amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio.

La **lettera f)** amplia le fattispecie che costituiscono **violazione dei doveri d'ufficio**, disciplinate dall'art. 74 TU, comprendendovi l'accettazione di certificati o di atti di notorietà e il rilascio di certificati senza la dicitura prevista dal nuovo comma 02 dell'art. 40, introdotto dal presente comma.

Appare evidente la portata innovativa delle norme in tutte le amministrazioni (e quindi anche le università) che dovranno fare i conti con una ridefinizione dei regolamenti interni anche ai fini dell'impatto sui processi organizzativi. La relazione di accompagnamento al testo precisa che per garantire l'attuazione di quanto previsto, appare indispensabile individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

L'art. 16 ridisegna completamente la procedura che deve essere attivata nel caso in cui le pubbliche amministrazioni vivano situazioni di soprannumero o eccedenza di personale interno. Sostituendo l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (T.U. del pubblico impiego), l'art. 16 recita: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad osservare le procedure previste nel presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (1 comma)”*; degno di rilievo è anche il terzo comma il quale prevede, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura prevista dalla norma in questione, la responsabilità disciplinare del dirigente.

La procedura per la mobilità e il collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, così come riformulata dalla legge di stabilità 2011, trova applicazione secondo i principi descritti di seguito.

Nei casi di esubero o eccedenza di personale, il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Dopodiché, trascorsi 10 giorni da questa comunicazione, se ricorrono i presupposti, si procede al licenziamento forzoso per raggiungimento dei 40 anni di contributi⁴; in subordine si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo però a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà ovvero presso altre amministrazioni, anche fuori dalla Regione di lavoro. Trascorsi poi 90 giorni dalla comunicazione fatta dal dirigente, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato

⁴ Si tratta in sostanza dell'applicazione del comma 11 dell'art. 72 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

presso altre amministrazioni fuori dall'ambito regionale; dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. La norma, nel riconoscere anche il diritto all'assegno per il nucleo familiare, termina con una specifica importante: si prevede la sua non applicazione ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento appena esaminato.

L'art. 22, comma 1 aumenta dal 1 gennaio 2012 di un punto percentuale le aliquote di contribuzione alla gestione separata INPS che sono rideterminate in questi termini:

27,72% --> soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie

18% --> soggetti già assicurati presso altre forme obbligatorie

Di ciò occorre tenere conto nelle previsioni di contratti co.co.co., borse di dottorato, assegni e ogni altro emolumento corrisposto e soggetto a contribuzione INPS presso la gestione separata che si preveda di pagare nel 2012. L'incremento delle aliquote contributive si è reso necessario poiché lo stesso comma prevede l'**azzeramento, per i primi 3 anni**, della quota di **contribuzione** a carico del datore di lavoro che occupi fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato **stipulati negli anni 2012-2016**.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede alcune modifiche alla disciplina del **contratto di lavoro a tempo parziale**, al fine di introdurre semplificazioni procedurali. Le modifiche riguardano, in primo luogo, le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione.

Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di

lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

E' evidente l'intenzione del legislatore nello snellimento delle procedure amministrative relativa ad uno dei sistemi di flessibilità tipologica del rapporto di lavoro che non possono essere modificate dai contratti collettivi in quanto è la legge che interviene a regolarne alcuni aspetti.⁵

Il comma 5 contiene alcune misure volte a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità. Tecnicamente, il telelavoro non si qualifica come un'autonoma tipologia contrattuale, quanto, appunto, in una modalità di svolgimento di una prestazione lavorativa che, potendo anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.

Il telelavoro può configurarsi come un'attività:

- 1) di lavoro autonomo, quando il telelavoratore fornisce servizi in piena autonomia;
- 2) parasubordinato, quando il telelavoratore presta la sua opera continuativamente nei confronti di un committente ma è comunque libero di organizzare la propria attività;

⁵ Gli **articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 61 del 2001**[23] prevedono che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti contratti collettivi stabiliscono:

- 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
- 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
- 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.

3) subordinato, quando, anche se in luogo diverso dalla sede dell'unità produttiva, il telelavoratore presta la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, senza alcuna autonomia.

Si ricorda che **settore pubblico**, il telelavoro è disciplinato dal **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70**, recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della L. 191/1998, e dall'**Accordo-quadro del 23 marzo 2000**. Anche in questo campo è previsto che il ricorso al telelavoro debba consentire al lavoratore pari diritti ed opportunità rispetto ai lavoratori che operano in sede. ⁶

Art. 25 – L'uso della pec nel processo civile

È ribadito ed esteso a tutte le fasi del processo l'obbligo degli avvocati di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC)

Com'è noto, la PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. La PEC inoltre può aggiungere la certificazione del contenuto del messaggio se in combinazione con un certificato digitale. La PEC non certifica l'identità del mittente, né trasforma il messaggio in "documento informatico", se il mittente non possiede o omette di usare la propria firma digitale.

Ogni avvocato è tenuto a comunicare al proprio ordine professionale l'indirizzo di PEC. L'Ordine deve pubblicare l'elenco di tutti i professionisti e delle relative PEC in modo che chiunque possa prenderne visione.

⁶ In particolare, l'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 70 stabilisce che il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un **progetto generale** in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

Il progetto deve definire (articolo 3, comma 4) la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. Il successivo articolo 4 stabilisce, nell'ambito dei progetti di telelavoro di cui all'articolo 3 del D.P.R. 70, che l'Amministrazione di riferimento deve assegnare, con specifiche procedure, posizioni di telelavoro ai lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza. Sono inoltre previsti particolari criteri di scelta da utilizzare in caso di richieste in esubero, e precisamente:

- 1) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
- 2) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;
- 3) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede.

L'articolo in esame cambia le modalità con le quali si da notizia degli atti processuali alle parti, ai testimoni, agli ausiliari del giudice. Non più posta elettronica o fax ma unicamente PEC. Solo quando non sia possibile (probabilmente per motivi tecnici) utilizzare la pec allora è legittimo il ricorso al fax o alla posta ordinaria.

Agli avvocati è concessa la possibilità di notificare tramite PEC gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

L'art. 33 al comma 15 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; nella relazione di accompagnamento al provvedimento si evidenzia che il 75% di tale importo sia destinato a maggiori esigenze di personale, mentre la restante parte possa essere destinato a spese di funzionamento.

Non è, peraltro, stato chiarito se le somme siano destinate unicamente ad incrementare il FFO – come sembrava evincersi dalla relazione illustrativa (A.S. 2968) – ovvero sia da ripartire, come deriva dalla formulazione letterale.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 le risorse destinate al **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)** erano allocate, nello stato di previsione del MIUR, Missione 2 – *Istruzione universitaria*, Programma 2.3 – *Sistema universitario e formazione postuniversitaria*, sul **cap. 1694 (non rimodulabile)** e ammontavano, per lo stesso 2012, a **6.683,9 milioni di euro**, con una riduzione di 251,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2011 (come riportate nell'A.S. 2968).⁷

La scheda illustrativa del cap. 1694 del ddl di bilancio 2012 evidenziava, inoltre, che ad esso afferiscono alcuni degli importi autorizzati dalla legge n. 240 del 2010. Si tratta, in particolare, di:

- 1) art.22, comma 6 (astensione obbligatoria per maternità per le titolari di assegno di ricerca): 3,5 mln di euro;
- 2) art.29, comma 19 (valorizzazione del merito per professori e ricercatori): 50,0 mln di euro di cui recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione;

⁷ Si ricorda che la legge di bilancio 2011 (L. n. 221 del 2010) recava, in corrispondenza del medesimo capitolo, per il 2012, somme per 6.552,3 milioni di euro alle quali si era pervenuti - rispetto alla previsione iniziale di 6.052,3 milioni di euro - sulla base della disposizione dell'**art. 1, comma 24, della legge di stabilità 2011** (L. n. 220 del 2010) che aveva incrementato la dotazione del FFO per un importo pari a **500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012** – e a 800 per il 2011 – destinandone una quota (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016

3) art.29, comma 20 (ricostruzione di carriera per gli studiosi impegnati all'estero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli): 0,3 mln di euro. Anche in questo caso il relativo decreto di attuazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 17 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 20 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.⁸

Il comma 27 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla L. n. 147 del 1992.⁹

⁸ La **legge n. 243 del 1991** stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c), del **DPR n. 25 del 1998**, l'istituzione di atenei non statali e l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo. Con riferimento al **triennio 2010-2012**, l'art. 6 del **D.M. n. 50 del 2010** stabilisce che – previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla L. 243/1991 e del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario– può essere disposta l'istituzione di **nuove Università non statali** che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio, e l'istituzione come **Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere**, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento da almeno un triennio. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.243/1991 possono essere concessi **contributi** statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'ateneo che intende avvalersi del contributo dello Stato presenta annualmente al Ministro i bilanci e la specifica documentazione relativa alla struttura e al funzionamento dell'università (numero di studenti, facoltà, scuole, patrimonio immobiliare, ecc.). Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi.

Successivamente, l'**art. 9, c. 4, del D.M. 5 agosto 2004, n. 262**[154] ha stabilito, tra l'altro, che i contributi previsti dalla L. n. 243 del 1991 possono essere concessi alle università non statali solo dopo la positiva valutazione del CNVSU al termine del quinto anno di attività[155].

Con **D.M. 16 settembre 2010, n. 426** sono stati definiti i criteri per la **ripartizione delle risorse destinate alle università non statali per il 2010** (€89,1 mln). Nella premessa del decreto è richiamato, tra gli altri, il "DM 152 del 2008 registrato alla Corte dei Conti, reg. 5 foglio 2005, in data 16/9/2008, che prevede per l'ulteriore triennio 2008-2010 l'applicazione, per una quota di risorse, del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc. 1/04), e successive modifiche, che risulta applicabile anche per le Università non statali con finalità di riequilibrio".

Da ultimo, si ricorda che l'**art. 12 della L. n. 240 del 2010** ha stabilito che, al fine di **incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca** delle università non statali, una quota non superiore al 20 per cento dei contributi di cui alla L. 243/1991, da incrementare progressivamente, è **ripartita sulla base di criteri** determinati con decreto del MIUR, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori previsti, per le medesime finalità, per le università statali dall'art. 2 del D.L. 180 del 2008 (L. n. 1 del 2009), sui quali peraltro interviene l'art. 13 della stessa L. 240/2010.

⁹ L'**art. 16, comma 4, della L. n. 390 del 1991**, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni, ha istituito presso il MIUR, limitatamente agli anni 1991 e 1992, il **Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore**, stabilendo che il medesimo è ripartito (fra le regioni che hanno attivato le procedure per la concessione dei prestiti) con DPCM, sentita la Conferenza Stato-regioni, in misura non superiore, per ogni regione, allo stanziamento destinato dalla stessa per i prestiti d'onore.

La **legge n. 147 del 1992** ha poi esteso agli anni successivi l'applicabilità degli interventi previsti dall'art 16 della L. n. 390 del 1991, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi.

Il comma 32 introdotto durante l'esame parlamentare, dispone, per l'anno 2012, il finanziamento di 70 milioni di euro, in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, quale concorso dello Stato agli oneri per lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle medesime università. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, che comprendano, eventualmente, la regolazione condivisa di pregressi contenziosi, mentre il riparto del predetto importo tra i citati policlinici è definito con decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze.